

CIRCOLARE N. 56/2013

Pordenone, 9 dicembre 2013

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: L'AGENTE PUÒ RICHIEDERE L'APPLICAZIONE DI UNA RITENUTA IRPEF RIDOTTA SULLE PROPRIE PROVVIGIONI

Di regola, nei rapporti di agenzia, la base imponibile su cui vengono calcolate le ritenute Irpef viene commisurata al **50%** delle provvigioni corrisposte all'agente (come a dire che sull'ammontare delle provvigioni la casa mandante applica l'aliquota ridotta dell'11,5%, corrispondente al 50% dell'aliquota marginale attualmente pari al 23%).

Tuttavia, qualora l'agente si avvalga in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi, la stessa base imponibile si riduce al **20%** delle provvigioni corrisposte (nella sostanza la ritenuta d'acconto viene calcolata nella misura ridotta del 4,6%, pari al 23% del 20%), assegnando un vantaggio finanziario non trascurabile allo stesso agente.

Si riporta una tabella che evidenzia l'impatto delle due diverse misure (si tralascia, per semplificare i calcoli, l'impatto delle ritenute Enasarco).

	ordinaria	ridotta
provvigioni	1.000,00	1.000,00
base imponibile	50% = 500,00	20% = 200,00
ritenuta d'acconto (23%)	115,00	46,00
netto	885,00	954,00

È bene ricordare che l'agente, per poter godere dell'applicazione della ritenuta ridotta nell'anno successivo, deve necessariamente inviare ai propri committenti un'apposita dichiarazione tramite raccomandata A.R. **entro il 31 dicembre** dell'anno precedente.

Detto termine ordinario del 31 dicembre dell'anno precedente viene derogato nel caso di **rapporti continuativi**, in relazione ai quali la comunicazione deve essere inviata:

per i nuovi contratti di commissione, agenzia, ecc.	➔	entro 15 giorni dalla stipula;
in caso di eventi che possono dar luogo alla riduzione della base di computo (ad es. assunzione di dipendenti) o che possono far venire meno le predette condizioni (ad es. licenziamento di tutti i dipendenti)	➔	entro 15 giorni dall'evento
per le operazioni occasionali	➔	entro la data di conclusione dell'attività che dà origine alla provvigione.

La predetta riduzione come detto in precedenza viene riconosciuta nei casi in cui l'agente si avvalga in via continuativa dell'opera di dipendenti o "di terzi".

A tal fine, si considerano soggetti “terzi”:

- i soggetti che collaborano con chi percepisce le provvigioni nello svolgimento dell’attività propria dell’impresa (subagenti, mediatori, procacciatori di affari);
- i collaboratori dell’impresa familiare direttamente impegnati nell’attività di impresa;
- gli associati in partecipazione quando il loro apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro.

Ricordando, quindi, che per gli agenti che utilizzano dipendenti o terzi (nel senso sopra precisato), l’opportunità di ottenere dalla propria casa mandante una riduzione della misura delle ritenute Irpef applicate alle provvigioni riconosciute nel 2014, scade entro il prossimo 31 dicembre 2013, si invitano i soggetti interessati a procedere all’invio della predetta dichiarazione entro tale termine.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti